

VENTURELLI. Chiedo di parlare per una mozione d'ordine.

L'onorevole presidente all'apertura della tornata di oggi ha avuto la bontà di dire che la Camera si occuperebbe dei vari disegni di legge che sono all'ordine del giorno, e la cui discussione non richiederà che brevissimo tempo.

Prego il signor presidente di persistere nel sistema già da lui indicato, perchè fra i disegni di legge posti all'ordine del giorno ve n'ha uno che riguarda talune modificazioni al capitolato di concessione per le ferrovie di Sardegna ed alla restituzione della cauzione ai concessionari di quelle ferrovie.

Queste modificazioni importano l'esistenza stessa di quelle ferrovie. Farebbe un cattivo effetto in Sardegna se non si discutesse questo disegno di legge. Ora se cominciamo a discutere l'esercizio provvisorio del bilancio, non so quando potremo intraprendere la discussione del disegno di legge relativo alle ferrovie sarde. Prego quindi il signor presidente di volerlo mettere in discussione quest'oggi perchè d'altronde credo che si potrà discutere e votare senza una lunga discussione.

PRESIDENTE. Se si crede che questo disegno di legge non possa dar luogo a discussione...

SELLA, ministro per le finanze. Se non ci sarà discussione, non mi oppongo alla mozione dell'onorevole preopinante, ma, in caso contrario, debbo far osservare che è molto più urgente il disegno di legge relativo all'esercizio provvisorio.

Voci. Non vi è opposizione.

VOTAZIONE E APPROVAZIONE DI TRE DISEGNI DI LEGGE.

PRESIDENTE. Dunque passeremo alla discussione del progetto di legge per modificazioni della cauzione della Società delle ferrovie sarde.

Il signor ministro accetta la redazione della Commissione?

JACINI, ministro per i lavori pubblici. L'accetto.

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Se nessuno domanda la parola, si passerà alla discussione dell'articolo.

Si passa alla discussione del seguente:

« *Articolo unico.* È fatta facoltà al Governo di stipulare un contratto addizionale con la Società concessionaria delle strade ferrate di Sardegna, per sostituire alla cauzione di tre milioni in titoli di valore nominale, depositata in esequimento dell'articolo 10 della convenzione approvata con legge 4 gennaio 1863, n. 1105, una diversa cauzione, secondo le basi e condizioni seguenti:

« 1° Che la Società delle ferrovie sarde rinunci all'esercizio del diritto, alla medesima accordato dall'articolo 36 del capitolato annesso alla convenzione anzidetta, di alienare nei casi e modi ivi contemplati i 200,000 ettari dei terreni ademprivili e di tagliarne i boschi ceduti alla Società medesima, fino a che non siano effettivamente aperti all'esercizio almeno 150

chilometri delle dette ferrovie; rimanendo in facoltà del Governo di vincolare a cauzione, sino al termine della loro costruzione, in luogo di quella attualmente prestata, una parte equivalente dei menzionati terreni e boschi a scelta del Governo, o dei costrutti tronchi ferroviari;

« 2° Che il Governo restituisca alla detta Società l'attuale cauzione di tre milioni di valore nominale in tre distinte rate, ciascuna di lire 50,000 di rendita, purchè con atti autentici vidimati da commissari governativi, e con altri mezzi di sicuro accertamento da prescriversi dal Ministero dei lavori pubblici, venga prima riconosciuto di aver già la Società speso il triplo del valore di ciascuna rata da restituirsì in espropriazione dei terreni per la costruzione della ferrovia, lavori eseguiti, ed in materiali importati ed esistenti nell'isola;

« 3° Che la restituzione di ciascuna delle dette rate si faccia col vincolo di doversi l'ammontare di ciascuna rata destinare in pagamento degli anzidetti lavori o prezzi di terreni, con obbligo della successiva presentazione delle corrispondenti quitanze degli imprenditori e proprietari, nei termini dell'articolo 1340, n. 2, del Codice civile;

« 4° Che infine la Società debba da sua parte formalmente rinunciare ad ogni indennità tanto pel ritardo avvenuto nella consegna dei terreni ademprivili, quanto per le liti insorte sulla parte dei medesimi già consegnata, salvo sempre il suo diritto a ricevere la convenuta quantità di terreni in ettari 200,000. »

(È approvato.)

Allora, siccome pare che egualmente non possano sorgere difficoltà sul progetto di legge per modificazioni alla tabella delle pensioni ai militari dell'armata di mare, se nessuno fa opposizione, si passerà alla discussione generale su questo progetto di legge.

Non domandandosi la parola, si passa alla discussione degli articoli.

Rammento come questo progetto di legge ritorni dal Senato con alcune modificazioni.

(Vengono approvati successivamente senza discussione gli articoli seguenti):

« Art. 1. Alla tabella delle pensioni di ritiro annessa alla legge 20 giugno 1851 è sostituita quella unita alla presente.

« Art. 2. I militari della regia marina non potranno far valere il diritto alla giubilazione per anzianità di servizio stabilito dall'articolo 2 della detta legge, se oltre all'aver gli anni di servizio ivi richiesti, non avranno compiuta l'età:

« Gli ammiragli e vice-ammiragli di sessant'anni;

« I contrammiragli, di cinquantacinque;

« Gli ufficiali superiori, di quarantadue;

« I luogotenenti di vascello, capitani, piloti di prima classe, meccanici di prima e seconda classe, di cinquanta;

« I sottotenenti di vascello, luogotenenti e sottotenenti, guardie marina di prima classe, piloti di se-